

Roma, 13 novembre 2015

Prot. n. 284.15/DG.pd

Alle Agenzie per il Lavoro

c.a. Responsabile della Formazione
Responsabile Amministrativo

Alle Parti Sociali

Loro Sedi

OGGETTO: Dispositivi Forma.Temp Tempo Indeterminato e FaD –
Modifiche approvate dal CdA dell'11.11.2015.

Vi informiamo che il Consiglio di Amministrazione del Fondo, nella riunione dell'11 novembre 2015, ha apportato delle modifiche al testo dei seguenti Dispositivi:

1. Dispositivo attuativo dell'Accordo tra le Parti Sociali del 29 maggio 2015: interventi di Politica Attiva del Lavoro e formazione nella somministrazione a Tempo Indeterminato;
2. Dispositivo per la Formazione a Distanza (FaD);

già inviati con la Circolare Prot. 274.15 del 09 ottobre 2015.

Pertanto i testi dei Dispositivi TI e FaD trasmessi con la Circolare suddetta vengono **ANNULLATI E SOSTITUITI** da quelli allegati alla presente comunicazione.

In particolare, per quanto riguarda il Dispositivo TI, è stata apportata la seguente modifica al par.1.11 RENDICONTAZIONE:

In caso di placement positivo, corrispondente a un contratto di lavoro in somministrazione di un mese nell'arco di 4 mesi dall'inizio delle attività (comprehensive delle ore contrattualmente dovute per legge o per contratto e incluse le proroghe), vengono riconosciuti ulteriori Euro 1.000,00 per ogni lavoratore collocato, a condizione che nel primo mese di PAL siano state realizzate le attività di Orientamento e BdC.

E' stato eliminato il riferimento al rifiuto dell'offerta congrua.

Inoltre, è stato specificato al par.2.3 FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE:

È fatto obbligo all'Agenzia di realizzare una percentuale minima di placement pari al 20% degli allievi che abbiano conseguito l'attestato di frequenza, fatta eccezione per quelli rientranti nella categoria dei portatori di disabilità.

Tale obiettivo si intende raggiunto a condizione che:

1. il lavoratore sia assunto con un contratto di lavoro a tempo indeterminato in somministrazione.

Per quanto riguarda il Dispositivo FAD, è stato modificato il paragrafo 1. Destinatari, nel seguente modo:

E' consentito massimo il 30% della durata del percorso in modalità FaD; tale limite può essere derogato mediante Accordo con le Organizzazioni Sindacali territoriali. In particolare, per i lavoratori con missione di lavoro in corso, l'Accordo Sindacale può prevedere anche che il percorso formativo possa essere svolto interamente in modalità FaD

In ogni caso tale limite non si applica alla FaD relativa al modulo generale sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni.

Si precisa che non è consentita l'erogazione in modalità FaD del modulo specifico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Al par.4 Formazione blended, è specificato:

Qualora la tipologia formativa preveda l'obbligo di inserimento del modulo obbligatorio "diritti e doveri dei lavoratori in somministrazione", questo deve essere erogato in aula rispettando le regole previste dal Fondo in materia di docenza sindacale e, pertanto, la rendicontazione seguirà le regole della formazione blended.

Cordiali saluti,

Il Direttore Generale
Irene Vecchione

